

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-495 del 04/02/2019
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59. DITTA "HERA SPA" CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI BOLOGNA, VIA BERTI PICHAT N. 2/4, ED IMPIANTO NEL COMUNE ARGENTA LOC. O MONACALE, VIA S. ANTONIO N. 4. MODIFICA CON AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.), ATTO N. 1045 DEL 02.03.2017, AUTORIZZATA PER L'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-525 del 04/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattro FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Sinadoc 3069/2019/FD

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta “HERA SPA” con sede legale nel Comune di Bologna, via Berti Pichat n. 2/4, ed impianto nel Comune Argenta loc. O Monacale, via S. Antonio n. 4. **MODIFICA CON AGGIORNAMENTO dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 1045 del 02.03.2017, autorizzata per l’attività di raccolta e depurazione acque reflue urbane.**

### IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 11.01.2019, della Ditta HERA SPA, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2019/8269 del 17.01.2019, nella persona di GIANNICOLA SCARCELLA, in qualità di Responsabile Fognatura e Depurazione Emilia, con sede legale nel Comune di Bologna, via Berti Pichat n. 2/4, ed impianto nel Comune di Argenta (FE) loc. S. Antonio, via delle Donne n. 4, per la modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale, atto di ARPAE di Ferrara n. 1045 del 02/03/2017, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l’impianto di cui sopra effettua l’attività di **raccolta e depurazione acque reflue urbane**;
- Considerato che la suddetta istanza presentata come **modifica non sostanziale**, riguarda la modifica delle prescrizioni della matrice scarichi lettera A punto 2, per l’applicazione del rispetto del parametro Escherichia coli per il solo periodo irriguo, dal 15 marzo al 15 ottobre, limitando l’attivazione del sistema di disinfezione, nel restante periodo, alle situazioni di emergenza su richiesta dell’autorità competente;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Ferrara** - Area Autorizzazioni e concessioni centro  
via Bologna n° 534, 44124 | tel 051 6223811 | PEC [cert.dirgen@cert.emr.it](mailto:cert.dirgen@cert.emr.it)

[Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC \[dirgen@cert.arpae.emr.it\]\(mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it\) | \[www.arpae.it\]\(http://www.arpae.it\) | P.IVA 04290860370](#)

Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

**DATO ATTO:**

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia - ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all’ approvazione dell’assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DDG n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l’assetto organizzativo analitico dell’Agenzia ed il documento “Manuale Organizzativo” di Arpae;
- che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Visti
  - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

- Visti altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

\* Autorizzazione Unica Ambientale, atto di ARPAE Ferrara n. 1045 del 01.03.2017, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

- Tenuto conto degli elementi analizzati nel corso di incontri tecnici svolti prima dalla Provincia di Ferrara e poi da questa Agenzia con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Azienda USL – Dipartimento di Sanità Pubblica ed i gestori, al fine di rivedere quanto prescritto per gli impianti di depurazione del territorio della nostra Provincia, in merito alla depurazione degli scarichi, con particolare riferimento alle tempistiche e alle tecniche impiegate per la disinfezione. In detti incontri sono stati in particolare presi in esame i seguenti elementi:

- quanto previsto dal PTA, “Norme Titolo II art. 18, comma 3, che prevede l'uso della disinfezione solo: sui depuratori oltre i 10.000 A.E., al 2008, se influenzano significativamente corpi idrici con prelievi idropotabili, e della disinfezione estiva per i depuratori oltre i 20.000 AE nella fascia dei 10 Km. dalla costa, per garantire il mantenimento del livello di balneazione;
- l'importanza di tutelare anche l'irrigazione oltre la balneazione;
- l'importanza comunque di tutelare l'ambiente evitando di immettere nelle acque dosi di reagenti a base di cloro, se non strettamente necessario;

- del costo che deve essere sostenuto per l'adeguamento degli impianti necessari per la sostituzione del sistema con biossido di cloro con sistemi meno impattanti dal punto di vista ambientale quali sistemi di disinfezione a raggi UV o acido peracetico, investimenti che devono tra l'altro essere inseriti nel piano di investimenti pluriennali e sottoposti per l'approvazione ad ATERSIR ;
- Che negli incontri su indicati è stato stabilito che il periodo irriguo sia da considerarsi dal 15 marzo al 15 ottobre di ogni anno, sulla base delle considerazioni fatte dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- Che in base agli elementi analizzati si sono condivisi i seguenti criteri di massima, comunque da valutare caso per caso in relazione in particolare alle risultanze dei controlli effettuati negli anni presso i depuratori:
  - per agglomerati di consistenza maggiore 100.000 AE: disinfezione sempre da attivare;
  - per agglomerati di consistenza compresa tra 10.0000 e 100000 AE: disinfezione solo in periodo irriguo;
  - per agglomerati di consistenza compresa tra 10.000 e 2.000 AE: disinfezione sospesa tutto l'anno solo se lo scarico avviene in canali non ad uso irriguo o con portate molto alte;
- Vista la relazione tecnica di modifica del sistema di disinfezione, allegata alla domanda, da cui emerge che:
  - la campagna analitica condotta sul corpo ricettore con impianto di disinfezione fermo non ha evidenziato criticità rispetto al parametro escherichia coli;
  - avendo l'impianto capacità compresa tra 2.000 e 10.000 AE ma scaricando in canale ad uso irriguo, si ritiene che il sistema di disinfezione possa essere utilizzato solo nel periodo irriguo dal 15 marzo al 15 ottobre di ogni anno;
  - l'impianto di disinfezione sarà comunque mantenuto in efficienza durante tutto l'anno per far fronte ad eventuali situazioni di criticità o di emergenza o su richiesta specifica da parte degli Enti.
  - La ditta Hera spa continuerà ad eseguire autocontrolli sul parametro Escherichia Coli con frequenza bimestrale;
- Dato atto che il depuratore ha potenzialità pari a 5.500 A.E. e che lo scarico dello stesso avviene nello Scolo Fossa Ziparea;
- Ritenuto quindi di approvare le modifiche richieste con la domanda in data 11.01.2019, da considerarsi non sostanziali;

- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto di ARPAE Ferrara n. 1045 del 02.03.2017, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

### **D I S P O N E**

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale n. 1045 del 02/03/2017** adottata da ARPAE Ferrara, per la **modifica non sostanziale dell'attività di raccolta e depurazione acque reflue urbane**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, alla Ditta **HERA spa**, C.F e p.IVA n. 04245520376, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Bologna, via Berti Pichat n. 2/4, ed impianto nel Comune di Argenta loc. O. Monacale (FE), via S. Anonio n. 4, come di seguito indicato:

- il punto 2 delle prescrizioni per gli scarichi della pubblica fognatura, lettera A, dell'autorizzazione viene così sostituito:

Lo scarico dell'impianto di depurazione deve rispettare il limite di 5.000 UFC/100ml, del parametro Escherichia coli solo per il periodo che va dal **15 marzo al 15 ottobre di ogni anno**; al di fuori del periodo citato, potrà essere sospesa la disinfezione, il gestore dovrà comunque tenere efficiente il sistema di disinfezione anche nel restante periodo di non utilizzo, che dovrà attivarsi in caso di esplicita richiesta da parte degli Enti.

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto di ARPAE Ferrara n. 1045 del 02.03.2017 alla quale va unito quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato al richiedente e trasmesso in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Servizio Ambiente dell'Unione Valli e Delizie.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

*Firmato Digitalmente*  
La Responsabile del Servizio  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**